

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155

Regolamento recante criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). (13G00195)
(GU n.5 del 8-1-2014)

Vigente al: 23-1-2014

Capo I

Criteri

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facoltà da parte del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici delle Camere di commercio;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il

riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto 29 agosto 2007 che incarica le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di svolgere la vigilanza sul mercato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Visto in particolare l'articolo 19, comma 2, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal predetto decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente la riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento all'articolo 19, concernente la segnalazione certificata di inizio attività - Scia;

Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2013;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con note n. 16721 del 5 settembre 2013 e n. 17996 del 24 settembre 2013;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai controlli successivi relativi ai contatori dell'acqua e ai contatori di calore, definiti rispettivamente agli allegati MI-001 e MI-004 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto», il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
b) «allegato MI-001», l'allegato MI-001 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

c) «allegato MI-004», l'allegato MI-004 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

d) «contatore dell'acqua», strumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare, in condizioni di conteggio, il volume d'acqua pulita, fredda o riscaldata, ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera, che passa attraverso il trasduttore di misurazione;

e) «contatore di calore», strumento destinato a misurare il calore che, in un circuito di scambio termico, e' assorbito o rilasciato da un liquido denominato liquido di trasmissione di calore;

f) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealta' delle transazioni commerciali;

g) «verificazione periodica dei contatori dell'acqua», il controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori dell'acqua dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicit  definita in funzione delle caratteristiche metrologiche o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;

h) «verificazione periodica dei contatori di calore», il controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori di calore, dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicit  definita o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;

i) «controlli metrologici casuali», i controlli metrologici legali, diversi da quelli delle lettere g) e h), effettuati su strumenti in servizio, ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza, eseguiti su contatori dell'acqua e sui contatori di calore, intesi ad accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo;

l) «titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore», la persona fisica o giuridica titolare della propriet  di detti contatori o che, ad altro titolo, ha la responsabilit  dell'attivit  di misura;

m) «raccomandazione OIML», la Raccomandazione Internazionale pubblicata dall'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale;

n) «norma armonizzata», una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;

o) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico organismo che in uno Stato membro e' autorizzato da tale Stato a svolgere attivita' di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;

p) «sigilli», i sigilli, anche di tipo elettronico, applicati sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore dagli organismi notificati e dai fabbricanti in sede di accertamento della conformit  e dagli organismi che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attivita' all'Unione Italiana delle Camere di Commercio e dalle stesse Camere durante il periodo transitorio di cui all'articolo 22;

q) «libretto metrologico», il libretto anche in formato elettronico su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato II;

r) «Scia», la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

s) «organismo», l'organismo di ispezione cos  come definito nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che effettua la verifica periodica dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione a seguito della presentazione a Unioncamere della segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia;

t) «Unioncamere», l'Unione Italiana delle Camere di Commercio;

u) «contatore di controllo», un contatore utilizzato per il

controllo di altri contatori.

Art. 3

Controlli successivi

1. I contatori dell'acqua e i contatori di calore, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai seguenti controlli successivi:

- a) verifica periodica;
- b) controlli metrologici casuali.

2. In sede di controlli successivi ai contatori dell'acqua ed ai contatori di calore non possono essere aggiunti ulteriori sigilli rispetto a quelli già previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto rilasciati dagli organismi notificati.

3. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nei controlli successivi e di meglio specificare le prescrizioni al riguardo già contenute nel presente regolamento possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive per l'effettuazione dei suddetti controlli successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore.

Art. 4

Criteri per la verifica periodica

1. La periodicità della verifica periodica dei contatori dell'acqua e dei contatori di calore è riportata nell'allegato I.

2. Gli errori massimi tollerati in sede di verifica periodica dei contatori dell'acqua e dei contatori di calore sono pari a quelli fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla relativa Norma armonizzata o Raccomandazione OIML.

3. Nei casi in cui le pertinenti norme armonizzate o Raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per le verifiche sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di verifica periodica sono pari a quelli stabiliti negli allegati MI-001 e MI-004.

4. Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue per la prima volta la verifica periodica dota il contatore dell'acqua o il contatore di calore, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico, anche su supporto informatico, contenente le informazioni di cui all'allegato II.

5. Il titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore che è stato sottoposto alla verifica periodica esibisce, su richiesta degli incaricati dei controlli metrologici successivi, il relativo libretto metrologico o la stampa dal supporto elettronico dello stesso che riporta cronologicamente gli interventi effettuati.

6. Nell'allegato III sono riportati i disegni cui devono conformarsi:

- a) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito positivo della verifica periodica;
- b) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito negativo della verifica periodica o di controlli casuali.

7. Nel caso di strumenti già in uso, il libretto metrologico di cui al comma 4 è fornito da chi effettua la verifica periodica successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5

Criteri per i controlli metrologici casuali

1. I controlli metrologici casuali sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore in servizio presso i titolari dei contatori sono effettuati ad intervalli casuali, senza determinata periodicità e senza preavviso. Sono altresì eseguiti controlli in contraddittorio nel caso in cui il titolare del contatore o altra parte interessata nella misurazione ne fa richiesta alla Camera di commercio competente per territorio.

2. Nei controlli di cui al comma 1 sono effettuate, secondo i casi, una o più delle prove previste per la verifica periodica e gli strumenti utilizzati rispettano le previsioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 9.

3. Gli errori massimi tollerati in sede di controlli casuali sono superiori del 50% rispetto a quelli stabiliti per la verifica periodica di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

4. Nei casi in cui lo strumento non supera il controllo per non conformità formali, oppure l'errore dello strumento risulta compreso tra l'errore massimo permesso in sede di verifica periodica e quello di cui al comma 3, il soggetto incaricato ordina al titolare del contatore di aggiustare lo strumento a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a verifica periodica entro 30 giorni.

Art. 6

Soggetti incaricati dell'esecuzione della verifica periodica

1. La verifica periodica dei contatori dell'acqua e dei contatori di calore è effettuata da organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere.

Art. 7

Soggetti incaricati dei controlli casuali

1. I controlli casuali dei contatori dell'acqua e dei contatori di calore sono effettuati dalle Camere di commercio.

2. Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure.

Capo II

Verifica periodica

Art. 8

Generalità

1. I contatori dell'acqua e i contatori di calore utilizzati per una funzione di misura legale sono sottoposti alla verifica periodica secondo le periodicità previste all'allegato I che decorrono dall'anno in cui sono state apposte la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare.

2. Il titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore richiede la verifica periodica entro la scadenza della

precedente o entro 10 giorni dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

3. L'esito positivo della verifica periodica e' attestato mediante applicazione dei contrassegni di cui all'allegato III, punto 2, e il ripristino degli eventuali sigilli rimossi, mentre quello negativo e' attestato dal contrassegno di cui al punto 1 del medesimo allegato. Nel caso in cui tale contrassegno non puo' essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verifica, questo e' apposto sul libretto metrologico.

4. In occasione della verifica periodica contemplata dal presente regolamento, l'organismo riporta nel libretto metrologico di cui all'articolo 4, comma 6, l'annotazione delle informazioni previste dall'allegato II.

5. Nel contrassegno di cui al comma 3 e' riportato il logo recante gli elementi identificativi previsti all'articolo 16, comma 2, dell'organismo che ha effettuato la verifica periodica.

6. Qualora alla scadenza della verifica periodica il contatore dell'acqua e il contatore di calore risultano installati presso un'utenza con fornitura non attiva, il titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore richiede una nuova verifica periodica entro 30 giorni dall'avvenuta riattivazione della fornitura.

Art. 9

Procedure per la verifica periodica

1. Le procedure da seguire nella verifica periodica dei contatori dell'acqua e dei contatori di calore sono rivolte ad accertare il rispetto di specifici requisiti, escludendosi qualsiasi operazione che comporti l'alterazione dei parametri di lavoro, lo smontaggio di componenti e la rimozione di sigilli, con eccezione di quelli a protezione delle sonde. Nelle more dell'adozione delle direttive previste al comma 3 dell'articolo 3, la verifica periodica e' eseguita tenendo presenti i principi desumibili dalle prescrizioni in materia di verifica CE della pertinente norma armonizzata europea o, in sua assenza, dalla relativa raccomandazione OIML. Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dai relativi attestati di esame CE del tipo o di progetto.

2. Gli strumenti utilizzati nella verifica periodica non devono essere affetti da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato previsto per la tipologia di controllo che si esegue; in particolare l'incertezza estesa di taratura degli strumenti non deve essere superiore ad un terzo dell'errore ammesso sullo strumento sottoposto a verifica.

3. Gli strumenti campione utilizzati dal laboratorio per eseguire la verifica periodica devono essere muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza ed il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare. Tale certificazione e' ripetuta annualmente.

4. Nel caso in cui la verifica del contatore dell'acqua in servizio venga effettuata con un contatore di controllo (master meter), questo non deve essere affetto da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato e, in particolare, l'incertezza estesa di taratura del contatore di controllo non deve essere superiore ad un terzo dell'errore massimo ammesso sul contatore in servizio. Il contatore di controllo deve essere munito di un certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento

europeo e del Consiglio, per la grandezza ed il campo di misura che il contatore e' destinato a misurare. L'organismo che ha presentato una segnalazione certificata di inizio attivita' a Unioncamere sottopone i propri contatori di controllo alla suddetta certificazione con cadenza annuale.

5. In alternativa al contatore di controllo (master meter) possono essere utilizzati per la verifica anche sistemi di misura equivalenti i quali rispettano i requisiti del comma 4.

6. Gli strumenti e le apparecchiature necessari per le funzioni da svolgere sono nella disponibilita' materiale dell'organismo che svolge la verifica, anche per mezzo di comodato d'uso ovvero secondo altre forme che ne assicurino l'effettiva disponibilita'.

7. In caso di esito negativo della verifica l'operatore appone sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato III, punto 1, ove e' riportato il logo recante gli elementi identificativi dell'organismo che lo appone e la data. Il contrassegno e' rimosso all'atto della nuova richiesta di verifica periodica o della verifica stessa.

Art. 10

Organismi

1. I requisiti degli organismi sono riportati al capo III.

2. L'Unioncamere forma l'elenco degli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere e che risultano in possesso dei requisiti di cui al capo III. Tale elenco e' reso pubblico, e' consultabile anche per via informatica e telematica e contiene almeno i seguenti dati:

- a) nome, denominazione o ragione sociale dell'organismo;
- b) nome e cognome del responsabile delle attivita' di verifica periodica;
- c) indirizzo completo della sede legale e delle eventuali sedi operative ove viene svolta l'attivita' di verifica periodica;
- d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli utilizzati;
- e) tipi di strumenti dei quali si esegue la verifica periodica;
- f) recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- g) data di inizio attivita', dell'eventuale divieto di prosecuzione dell'attivita' e di cessazione;
- h) pubblicazione delle eventuali violazioni accertate.

Art. 11

Riparazione degli strumenti

1. Qualora i controlli successivi sui contatori dell'acqua e i sui contatori di calore hanno esito negativo questi possono essere detenuti dal titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore nel luogo di impiego purché muniti del contrassegno previsto all'articolo 4, comma 8, lettera b) e non utilizzati. Gli stessi strumenti, qualora la verifica periodica non avvenga contestualmente alla riparazione, possono essere riutilizzati, previa richiesta di una nuova verifica periodica, purché muniti di sigilli provvisori applicati, a richiesta del titolare del contatore, fino all'esecuzione della verifica periodica.

2. Il titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore richiede una nuova verifica periodica nei casi in cui ha provveduto ad una riparazione del contatore che ha comportato la rimozione di etichette o di altri sigilli di protezione anche di tipo elettronico. Gli strumenti possono essere utilizzati con i sigilli

provvisori applicati dal riparatore a richiesta del titolare del contatore, fino all'esecuzione della verifica periodica.

3. La verifica periodica e' eseguita entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'organismo.

Art. 12

Obblighi del titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore

1. I titolari dei contatori dell'acqua e di contatori di calore soggetti all'obbligo della verifica periodica:

a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio competente ed all'Unioncamere la data di inizio e di fine dell'utilizzo e gli altri elementi previsti dall'articolo 13, comma 2, del contatore dell'acqua e del contatore di calore, indicandone l'eventuale uso temporaneo;

b) garantiscono il corretto funzionamento dei loro contatori dell'acqua e contatori di calore, conservano inoltre la documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico che deve contenere almeno gli elementi informativi riportati nell'allegato II;

c) mantengono l'integrita' dell'etichetta apposta in sede di verifica periodica, nonche' di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;

d) curano l'integrita' dei sigilli provvisori di cui richiedono l'applicazione al riparatore.

Art. 13

Elenco titolari di contatori dell'acqua e dei contatori di calore

1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 12, comma 1, e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attivita' di verifica periodica e degli esiti dell'attivita' relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere.

2. Le Camere di commercio formano altresì l'elenco dei titolari dei contatori dell'acqua e dei contatore di calore, consultabile dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale, contenente:

a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore;

b) indirizzo presso cui il contatore e' in servizio qualora diverso dal precedente;

c) tipo del contatore;

d) marca e modello del contatore;

e) anno della marcatura CE del contatore;

f) portata permanente (Q3) per i contatori dell'acqua e valore massimo di portata del liquido di trasmissione di calore consentito in permanenza, ai fini del corretto funzionamento del contatore (qp), per i contatori di calore;

g) numero di serie del contatore;

h) data di messa in servizio e di cessazione del contatore;

i) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore.

Capo III

Organismi

Art. 14

Presupposti e requisiti

1. Gli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento effettuano sia la verifica periodica, sia l'assistenza e la riparazione dei contatori dell'acqua e di calore.

2. L'organismo al momento della presentazione della Scia dichiara di operare in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attivita' di ispezione) e rispetta i requisiti di cui al presente regolamento e alle altre norme applicabili.

3. Se l'organismo non e' gia' accreditato, entro 270 giorni dall'inizio dell'attivita' inoltra ad Unioncamere il certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo e' accreditato come organismo che esercita l'attivita' di ispezione in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. In assenza di tale adempimento gli effetti connessi alla Scia sono sospesi e, dopo ulteriori 60 giorni, cessano di diritto.

4. Gli organismi di cui al comma 1 nominano un responsabile per l'attivita' di verifica periodica disciplinata dal presente regolamento.

Art. 15

Indipendenza degli organismi e sigilli

1. L'organismo che rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice C della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 puo' eseguire la funzione di verifica periodica e quella di riparazione mentre, nel caso in cui detto organismo rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice A, puo' eseguire solo la verifica periodica.

2. Nei casi in cui l'organismo esercita anche l'attivita' di riparazione, la funzione di verifica periodica e' svolta in maniera distinta ed indipendente da quella di riparazione; il responsabile della verifica periodica dipende direttamente dal legale rappresentante dell'impresa di cui fa parte l'organismo.

3. I sigilli applicati sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore in sede di verifica periodica da parte dell'organismo incaricato al fine di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o per altra qualsiasi causa gia' posti a salvaguardia dell'inaccessibilita' agli organi interni e dei dispositivi di taratura, sono equivalenti a quelli apposti dagli organismi notificati o dal fabbricante in sede di accertamento della conformita'.

4. L'incaricato di effettuare la verifica periodica, nei casi in cui svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, da' evidenza delle operazioni svolte sul libretto metrologico.

Art. 16

Modalita' di segnalazione

1. Gli organismi interessati presentano apposita Scia ad Unioncamere che, per gli accertamenti, si avvale di norma della Camera di commercio della provincia in cui gli organismi stessi hanno la sede operativa dell'attivita' di verificaione, anche sulla base delle eventuali ulteriori indicazioni definite con apposita direttiva dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere. La Scia contiene:

a) copia del certificato di accreditamento o dichiarazione dell'organismo nazionale di accreditamento che la domanda di accreditamento e' stata accettata;

b) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di contatori sui quali effettua la verificaione periodica;

c) l'elenco delle attrezzature e dei campioni di cui si avvale per l'esecuzione della verificaione;

d) la dichiarazione con cui il legale rappresentante ed il responsabile delle verificazioni periodiche si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attivita' segnalata;

e) l'indicazione del responsabile delle verificazioni periodiche;

f) l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verificaione periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verificazioni periodiche effettuate;

g) documentazione relativa alle procedure tecniche ed istruzioni con particolare riferimento a quelle relative alla verificaione periodica ed alla gestione dei campioni.

2. L'Unioncamere al momento del ricevimento della segnalazione provvede all'assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo del sigillo, ed a comunicare alle Camere di commercio l'avvenuta presentazione della segnalazione ed il nome del responsabile della verificaione periodica. Il logo contiene il suddetto numero, preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una circonferenza.

3. L'organismo, entro 30 giorni dall'assegnazione del numero identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo che utilizza nei sigilli e nelle etichette adesive, che al distacco si distruggono, ai fini della riparazione e della verificaione periodica.

4. I costi relativi agli accertamenti ed alla vigilanza sull'organismo, di cui all'articolo 19, sono a carico dell'organismo che ha presentato la segnalazione.

5. Gli organismi possono operare su tutto il territorio nazionale.

Art. 17

Divieto di prosecuzione dell'attivita' e provvedimenti di autotutela

1. L'Unioncamere entro 60 giorni procede alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo, e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, inibisce la prosecuzione dell'attivita', salvo che, ove cio' sia possibile, l'organismo interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato da Unioncamere stessa, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

2. Decorso il termine di 60 giorni di cui al comma 1, l'Unioncamere puo' intervenire solo:

a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-octies della legge n. 241 del 1990;

b) mediante procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 se sono state rese, in sede di Scia, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, false e mendaci.

3. Il divieto di prosecuzione dell'attività e' adottato, sentito l'organismo, da Unioncamere e contiene la motivazione della decisione adottata nonché, l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.

4. Le verifiche già programmate con l'organismo oggetto di provvedimenti di inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere devono essere riprogrammate con un altro organismo dal titolare del contatore dell'acqua e di calore entro 60 giorni lavorativi dalla conoscenza o dalla comunicazione di tale inibizione.

Art. 18

Obbligo di registrazione e di comunicazione

1. Gli organismi inviano telematicamente, entro sette giorni lavorativi dalla verifica, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verifica periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con i seguenti elementi:

a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore dell'acqua e di calore;

b) indirizzo presso cui il contatore e' in servizio, se diverso dal precedente;

c) tipo del contatore;

d) marca, modello e categoria, del contatore;

e) numero di serie del contatore;

f) portata permanente per i contatori dell'acqua e valore massimo di portata del liquido di trasmissione di calore consentito in permanenza, ai fini del corretto funzionamento del contatore per i contatori di calore;

g) data di messa in servizio e di cessazione del contatore;

h) specifica dell'eventuale uso temporaneo;

l) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verifica;

m) esito della verifica e, ove positiva, la data di scadenza;

n) eventuali anomalie riscontrate, se la verifica ha dato esito negativo;

o) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.

2. L'organismo tiene un registro, anche in formato elettronico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verifica periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito.

Art. 19

Vigilanza sugli organismi

1. L'organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attività di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

2. Unioncamere, in qualità di ente incaricato di gestire il procedimento che consente agli organismi di operare, ha la facoltà di effettuare controlli, purché non sovrapponibili nello specifico rispetto di quanto già verificato e documentato dall'organismo nazionale di accreditamento in merito alla conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, salvo i casi in cui si ritenga comunque

necessaria una verifica ulteriore.

3. La vigilanza sulle verificazioni effettuate dagli organismi sugli strumenti in servizio, e' svolta dalla Camera di commercio competente per territorio, fino all'1% degli strumenti verificati dagli organismi computati su base annuale. I mezzi e le risorse necessari alla verifica sono messi a disposizione della Camera di commercio dal laboratorio che ha eseguito la verifica.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui il laboratorio comunica alla Camera di commercio competente per territorio il piano di lavoro e gli utenti presso cui effettua la verifica periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.

5. I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dalle Camere di commercio sono trasmessi a Unioncamere.

6. Le Camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del presente decreto.

Capo IV

Disposizioni transitorie

Art. 20

Disposizioni transitorie

1. Gli obblighi a carico dei titolari dei contatori, previsti in particolare dagli articoli 8 e 12, sono differiti rispettivamente di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, quanto a quelli direttamente o indirettamente connessi alla sottoposizione a verifica periodica, e di sei mesi dalla medesima data, relativamente a quelli di semplice comunicazione alla Camera di commercio di dati ed informazioni non connessi a tale verifica.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 ottobre 2013

Il Ministro: Zanonato

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 11, foglio n. 148

Allegato I

(Articolo 4, comma 1; articolo 8, comma 1)

PERIODICITA' DELLA VERIFICA DEI CONTATORI DELL'ACQUA E DEI CONTATORI DI CALORE

=====	
Tipo di strumento	
=====	
Contatori dell'acqua:	
Contatori dell'acqua meccanici : entro 10 anni	
Contatori dell'acqua statici e venturimetrici: entro 13 anni	

```

|=====|
|Contatori di calore:                               |
|                                                    |
|Contatori di calore con portata Qp fino a 3 m³/h  |
| a) con sensore di flusso meccanico: entro 6 anni |
| b) con sensore di flusso statico: entro 9 anni   |
|                                                    |
|Contatori di calore con portata Qp superiore a 3m³/h |
| a) con sensore di flusso meccanico: entro 5 anni |
| b) con sensore di flusso statico: entro 8 anni   |
|=====|

```

Allegato II
(articolo 4, comma 4; articolo 12, comma 1, lettera b)

Informazioni che devono essere riportate sul libretto metrologico:

- Nome, indirizzo del titolare del contatore ed eventuale partita IVA;
- Indirizzo presso cui lo strumento e' in servizio, ove diverso dal precedente;
- Tipo del contatore;
- Marca e modello;
- Portata permanente per i contatori dell'acqua (Q_p) e portata del liquido di trasmissione di calore consentito in permanenza, ai fini del corretto funzionamento del contatore (q_p);
- Numero di serie;
- Anno della marcatura CE;
- Data di messa in servizio;
- Nome dell'organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto;
- Data e descrizione delle riparazioni;
- Data della verifica periodica e data di scadenza;
- Decisione di accettazione o di rifiuto della verifica periodica;
- Specifica di strumento utilizzato come "contatore temporaneo";
- Controlli casuali, esito e data.

Allegato III
(articolo 4, comma 6; articolo 8, comma 3; articolo 9, comma 7)

DISEGNI DEI CONTRASSEGNI

1. Contrassegno da applicare sugli strumenti in caso di esito negativo della verifica periodica o dei controlli casuali.

```

|=====|
|          STRUMENTO          |
|          NON                |
|          CONFORME          |
| Logo dell'Organismo        |
| o Nome della CCIAA        |
|                              |
| Data .....                |
|=====|

```

Dimensioni dell'etichetta:
quadrata (≥ 20 mm di lato)
Colori: "Scritte nere
su fondo rosso"

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Contrassegno da applicare sugli strumenti di misura in caso di esito positivo della verifica periodica.

VERIFICAZIONE PERIODICA SCADENZA		
MESE	ANNO	MESE
1		7
2	XXXX	8
3	anno di	9
4	scadenza	10
5		11
6	Logo	12
	dell'	
	organismo	

Dimensioni dell'etichetta:
quadrata (lato \geq 40 mm)
Colori: fondo verde con
carattere di stampa nero